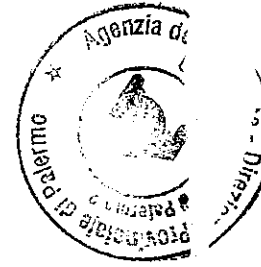


Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17



sviluppo **M**editerraneo

“SMED - SVILUPPO MEDITERRANEO ODV”

Statuto

Palermo, 18 Maggio 2020

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede e durata – Aderente/Socio –Volontario –Attività di volontariato
È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "SMED - Sviluppo Mediterraneo ODV " - di seguito abbreviata in Organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato.

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Palermo (PA) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un' autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Organizzazione è un' istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo

iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione a) Organizzazioni di volontariato, l'associazione inserirà l'acronimo ODV nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l'acronimo ETS.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse.

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs. 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione intende:



[Handwritten signature]

attivare percorsi di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più pronta, consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di tutti coloro vivono stati di disagio, nonché a affrontare e superare criticità che possano scalfire la sana convivenza e la crescita della comunità;

studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;

promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;

incentivare attività d'informazione e formazione rivolte alle famiglie ai fini di un approfondimento delle loro conoscenze anche educative nell'intento di diffondere il senso civico collegato al progresso collettivo;

tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;

aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivare dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;

organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle problematiche inerenti la giovane e la terza età nonché gli stati di disagio sociale;

raccogliere e distribuzione di viveri di prima necessità, vestiario, e quant'altro necessita;

sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli, eventi e manifestazioni, laboratori e percorsi educativi, nell'intento di facilitarne l'inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro;

aiutare, a richiesta degli aventi causa, gli anziani, i minori e i disabili, e le famiglie di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;

implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;

- aiutare con alimenti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale;

- prestare attenzione alle problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;

- educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;

- promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali;

- sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;

- incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile ed adulto ed iniziative di supporto e sostegno inerenti alle nuove e vecchie dipendenze;

- supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione, in conformità della natura volontaristica e delle leggi vigenti in merito;

- collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto della natura del volontariato, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;

SA

incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata, quali sportelli di ascolto, luoghi di socializzazione, gruppi di supporto di mutuo aiuto;
organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza, formazione e tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e/o persone in condizione di disagio;
organizzare un servizio gratuito di consulenza e difesa del cittadino, specie quando ingabbiato da un sistema burocratico cieco ed inefficiente;
tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico nonché la natura e l'ambiente;
contribuire a che gli anziani conservino la loro salute e conducano una vita attiva il più a lungo possibile, collegata al concetto di invecchiamento attivo, sensibilizzando anche l'opinione pubblica in merito all'utile contributo degli stessi alla società;
promuovere e supportare iniziative per la lotta a ogni forma di stalking, orientate oltre che alla difesa personale fisica e psicologica, a una completa emancipazione femminile.
Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, adolescenti, famiglie, anziani, diversamente abili, migranti, nonché a favore di donne in difficoltà, e a favore della collettività per quel che riguarda i punti e) ed f) dell'articolo 5 d. lgs 117/17 sopra riportati.
Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.



Articolo 6 Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.
L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

Articolo 7 Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 Associati

Possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.
I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nella quale dovranno:

indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo gratuito e senza vincoli temporali;
impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti all'Assemblea.
a deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, e' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
l'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea.
lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente imitativi di diritti o a termine.



Articolo 9 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'Organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- essere assicurati a norma dell'art. 18 del d. lgs 117/17 e decreti e norme successive;

Articolo 10 Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l'Organizzazione;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 11 Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
 - in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
 - in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;
- sono dichiarati esclusi i soci:
- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;

opo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
er non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
er indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto
eressato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto
chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero
presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio
rettivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non
rogabili in materia.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12 Organi sociali

no organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo formato da:
 1. il Presidente.
 2. Il Vice Presidente
 3. Il Segretario
 4. Il Tesoriere
 5. Il Portavoce

rgani istituiti se obbligo di legge:

Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 30 d. lgs. 117/17);

Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 31 d. lgs. 117/17).

tte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti
a le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali,
l'eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui
l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il
rborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento
ella funzione.

Articolo 13 Assemblea degli associati

'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

a partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo
i tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione
critta, anche in forma elettronica/telematica.

a convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo
ella riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di
istanza dalla prima.

'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta
critta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15
iorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
er l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
no dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione
ualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa
erificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto;

ativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo comma 4 del d. lgs 117/17.

deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o presentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

l'assemblea ha i seguenti compiti:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

2. nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;

3. approva il programma generale delle attività;

4. stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;

5. nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

6. approva il bilancio;

7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

8. delibera sull'esclusione degli associati;

9. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

10. approva gli eventuali regolamenti interni;

11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

Secondo la norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Organizzazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due componenti, composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
nominando delegato dall'assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
nominare il Vice Presidente;
nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
proponere le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'Organizzazione;
organizzare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
validare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Se, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.
Cessando dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive, perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 16 **Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a validazione nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'Organizzazione.

Articolo 17 **Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella gestione generale dell'Associazione.
Esprime, d'intesa, pareri facoltativi, ma vincolanti, su ogni argomento di loro competenza, da fissare nel regolamento attuativo.
Il Vicepresidente nell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18 **Segretario**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
cura la redazione dei verbali assembleari;
provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 19 **Tesoriere**

Il Tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

S.M.

Articolo 20

Portavoce

Portavoce, quando nominato dal consiglio direttivo, cura la comunicazione esterna dell'associazione. Coordina i rapporti istituzionali del vertice dell'associazione con gli organi di informazione.

Articolo 21

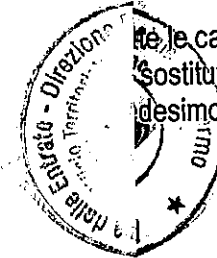
Coordinatore organizzativo

Il coordinatore, quando nominato dal consiglio direttivo, organizza/supervisiona le attività sociali, da sottoporre alle valutazioni del consiglio direttivo;
Coordina l'attività volontaria dei soci ed eventuali dipartimenti settoriali (gruppi operativi di soci/volontari che si occupano di determinati settori/progetti), proponendo progetti, idee, iniziative, d'intesa con il presidente.

Articolo 22

Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio successivo.



SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 23

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 24

Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Sull'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/17, ed in testa che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Nelle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25

Revisione legale dei conti

Per quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 26

Collegio arbitrale

In qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali dichiareranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio, la loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 27

Comitato Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 28

Indicazione delle risorse economiche

Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d.

S R

117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti li organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 29 **Quota sociale**

quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non possono prendere parte alle attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.



Articolo 30 **Servizio civile**

Al fine dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle norme vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta con Enti convenzionati.

Articolo 31 **Convenzioni**

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e senza la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Articolo 32 **Logo**

Il simbolo è costituito dai confini geografici della Sicilia, con al centro sovrascritto "Sviluppo mediterraneo", con la lettera "o" finale che ingloba la lettera "m" iniziale di mediterraneo, su sfondo bianco di colore dorato.

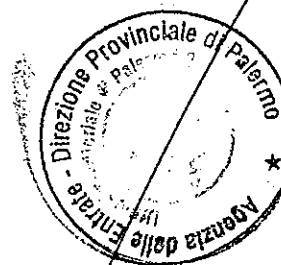


NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 33

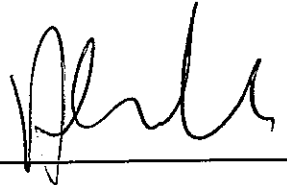
Signature

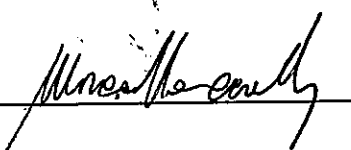
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai cipi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.
ase di transizione, ossia fino all'operatività del RUNTS e alla piena attuazione del Codice del Terzo Settore, tutti gli aspetti trattati dai d. lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, si fa riferimento alle me nazionali e regionali previgenti in tema di volontariato.
aso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

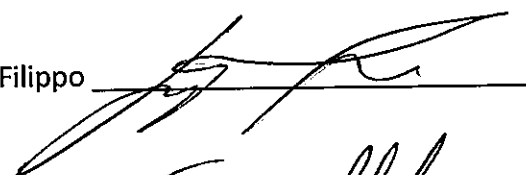


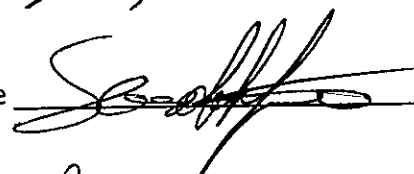
SA

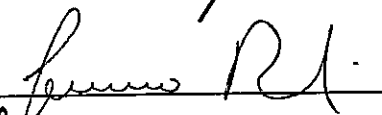
Letto, approvato, confermato e sottoscritto

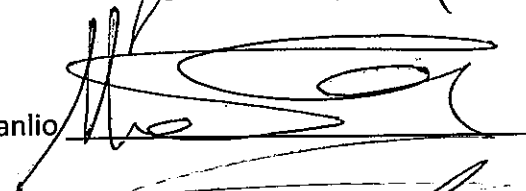
Onorato Alessandro 

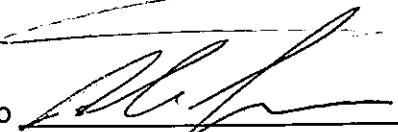
Vaccarella Marco 

Di Maggio Filippo 

Sciarabba Giuseppe 

Riccardi Gennaro 

Ferraro Manlio 

Franchina Alessandro 

Agrusa Salvatore 